



Comune di Raccuja

Tel.: (0941) 660376 *Città Metropolitana di Messina*

P.IVA: 00275600831

Fax: (0941) 663507

ORDINANZA N. 4 DEL 15.3.2020

Oggetto: Sanificazione di strutture comunali in uso al pubblico e al personale comunale, sanificazione dei mezzi dell'autoparco comunale e sospensione attività uffici comunali dal 16 al 25 Marzo 2020.

IL SINDACO

PREMESSO che:

-L'Organizzazione Mondiale della sanità ha dichiarato l'epidemia da "COVID – 19 " *un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;*

-In ragione della diffusione del virus occorre adottare ogni idonea misura diretta contenere il rischio di contagio della popolazione, adottando soprattutto misure a carattere preventivo e precauzionale;

-Tale misure devono riguardare, in primo luogo, l'osservanza delle prescrizioni formulate dalla Presidenza del Consiglio, dal competente Ministero della Salute e dalla Presidenza della Regione Siciliana e, in particolare, la nota prot. n.0005443-22/02/2020 – DGPRE – DGPRE – P del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Ufficio 5 Prevenzione delle Malattie Trasmissibili e Profilassi Internazionale;

VISTO la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 – *dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;*

VISTO l'ordinanza del Ministero della Salute del 21.02.2020 recante *ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva "COVID 19";*

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020 che all'art. 1 – comma 6 – testualmente recita *“Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”*;

VISTA l'ordinanza contingibile ed urgente n.3 dell'8.03.2020 del Presidente della Regione Sicilia recante *“ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da “COVID – 2019” ordinanza ai sensi dell'art. 32 – comma 3 – della legge 23.12.1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica”*

VISTA l'ordinanza contingibile ed urgente n.4 dell'8.03.2020 del Presidente della Regione Sicilia recante *“ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da “COVID – 2019” ordinanza ai sensi dell'art. 32 – comma 3 – della legge 23.12.1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica”*

VISTA l'ordinanza contingibile ed urgente n.5 del 13.03.2020 del Presidente della Regione Sicilia recante *“ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da “COVID – 2019” ordinanza ai sensi dell'art. 32 – comma 3 – della legge 23.12.1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica”*

PRESO ATTO dell'evolgersi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi in tutte le regioni;

RITENUTO:

-che tale contesto soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolgersi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

-che anche in questo territorio comunale è necessario porre in essere ogni e qualsiasi misura necessaria al fine di garantire la salute dei cittadini e della collettività;

- Attesa l'urgenza di disporre interventi di sanificazione e disinfezione di tutte le strutture comunali in uso al pubblico e al personale dipendente nonché di tutti gli automezzi dell'autoparco comunale per la prevenzione ed il contrasto del COVID – 19 stante l'attuale situazione sanitaria in corso;

RITENUTO di dover procedere all'esecuzione degli interventi di sanificazione e disinfezione delle strutture comunali in uso al pubblico e al personale dipendente dell'Ente nonché degli automezzi dell'autoparco comunale mediante utilizzo di presidi sanitari conformi alla nota prot. n.0005443-22/02/2020 – DGPRE – DGPRE – P del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Ufficio 5 Prevenzione delle Malattie Trasmissibili e Profilassi Internazionale;

DATO ATTO che le situazioni di fatto e di diritto qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutelare la sanità pubblica;

VISTO l'art.50 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

VISTO Il D.Lgs. 31.06.1998, N.112;

VISTI e richiamati:

-Gli artt.32 della legge n.833/78, 40 della L.R. n.30/93 e 4 del Decreto Assessorato Regionale alla Sanità del 18.11.1994 che individuano nel Sindaco l'Organo competente all'emanazione di ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia.

ORDINA

Ai sensi dell'art. 32 della legge 23.12.1978, n.833, dell'art.117 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n.112 e dell'art.50 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e smi

Alla ditta ONOFARO Antonino con sede in Naso – P.I. 03095780833 l'immediata esecuzione degli interventi di sanificazione e disinfezione delle strutture comunali in uso al pubblico e ai dipendenti dell'Ente, nonché degli automezzi dell'autoparco comunale con l'uso di presidi sanitari conformi alla nota prot. n.0005443-22/02/2020 – DGPRE – DGPRES – P del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Ufficio 5 Prevenzione delle Malattie Trasmissibili e Profilassi Internazionale;

E' conseguentemente sospesa dal 16 al 25 compreso del mese di Marzo 2020 l'attività degli uffici e dei servizi comunali.

Resteranno garantiti soltanto i servizi dello Stato Civile e della Polizia Municipale mediante l'istituto della pronta reperibilità contattando, in caso di urgenza, i seguenti recapiti telefonici:

- Polizia Municipale 3886542125 – Ispettore Mastriani Pasqualino
- Servizi Demografici 3298762645 – dott.ssa Maria Rita Barone.

DISPONE

- Che venga data massima diffusione dell'avvio delle procedure di sanificazione e disinfezione;
- Di incaricare il responsabile dell'Area Tecnica di tutti gli adempimenti derivanti dal presente atto;
- Che con la notifica della presente ordinanza la ditta Onofaro Antonino di Naso accetta tutte le clausole discendenti dall'esecuzione degli interventi *de quibus*;
- Che la ditta affidataria, provveda, mediante autocertificazione, resa ai sensi del DPR 28.12.2000, n.445 il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica;
- Di notificare copia della presente ordinanza alla ditta Onofaro Antonino di Naso, al responsabile dell'Area Tecnica e al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e al Responsabile dell'Area Amministrativa;
- La pubblicazione nei modi di legge;
- Di inviare copia della presente ordinanza al Sig. Presidente della Regione Sicilia, a S.E. il Prefetto di Messina, alla ASP di Messina – Distretto di Patti – al locale Comando di Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri del Comune di Raccuja.

Dalla Residenza Municipale 15.3.2020

IL SINDACO
(Dott.ssa Salpietro Damiano Francesca)

